



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 ☎ 0967 / 49294-5 - Fax 0967 / 49180

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Reg. Del.

OGGETTO: Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge n. 193 del 2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di gennaio alle ore 18,05 , convocato per determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti di data 26/1/2017 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Mario Migliarese, nei locali della Delegazione Comunale di Montepaone Lido, il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti:

N/ro d' ord.	Nome e cognome	Presente	Assente
1	Migliarese Mario	x	
2	Tuccio Giuseppe	x	
3	Venuto Isabella	x	
4	Lucia Francesco	x	
5	Voci Giovanni	x	
6	Russo Antonio	x	
7	Urzino Paolo		x
8	Fiorentino Maria Assunta	x	
9	Tuccio Tiziana	x	
10	Candelieri Saverio	x	
11	Totino Roberto	x	
12	Gerace Francesco	x	
13	Fulginiti Umberto	x	

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Vicesegretario Comunale Dott. Francesco Romano.

Il Presidente, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 12 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 12 dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona in merito l'Assessore Venuto dando lettura della proposta di deliberazione illustrando i punti salienti del Regolamento.

Interviene il Consigliere Totino che oltre che ribadire che si è in linea con le disposizioni di legge, richiama delle proprie proposte già fatte precedentemente per agevolare l'assolvimento dei Tributi Comunali. Propone il rinvio del presente punto e per ciò esprime la dichiarazione di voto: " Posto che l'idea di rateizzare il pagamento ingiunto dei tributi locali non costituisce per noi una novità assoluta, giacché, al tempo dell'approvazione delle linee programmatiche, in data 30 Ottobre 2015 e prima ancora nel Luglio dello stesso anno tramite mozioni consiliari, secondo uno spirito fattivo e di vicinanza ai concittadini, abbiamo proposto di dilazionare il pagamento delle stesse in 4 rate e forme di agevolazioni come quello del "baratto amministrativo" proprio per favorire tutti i contribuenti, che non sempre sono nelle condizioni di pagare, in cambio di piccole attività di collaborazione con l'Ente, viste soprattutto le difficoltose condizioni di vita. Bisognava, però, adottare un regolamento chiaro e comprensibile per tutti i cittadini, a partire dall'entrata in vigore, la pubblicità e le disposizioni finali, articoli assolutamente non specificati e necessari per essere puntualmente osservati. Inoltre, nel merito, va detto che, la maggioranza si prende la responsabilità di approvare un regolamento che manca della giusta precisazione dei tributi oggetto della definizione agevolata, escludendo Tarsu e Tari e per cui, chi ha avuto difficoltà nel pagamento di esse, come si deduce dall'articolo 1 dello stesso, dove sono alcuni vengono inclusi come oggetto della dilazione. Pur essendo favorevoli chiaramente ad un discorso di rateizzazione dei pagamenti dei tributi, senza sanzioni, bisogna meglio specificarli e far sì che tutti, ma proprio tutti coloro i quali sono in "debito" col Comune per varie imposte, possano essere messi nelle condizioni di pagare, visto che è a discrezione dell'Ente stabilire quali tributi, appunto, vadano inclusi e non si comprende come Tarsu e Tari siano invece esclusi e che necessiterebbe, in caso di modifica, di un nuovo parere del revisore dei conti oltre che del responsabile dell'ufficio competente. Per non parlare di come, per lo stesso regolamento si sia atteso, ancora una volta, l'ultimo giorno utile, senza essenzialmente metterci nelle condizioni di poter apportare quante più integrazioni possibili che andassero a favore dei contribuenti interessati."

Il Sindaco ribadisce che è l'ultimo giorno utile per l'approvazione del regolamento, oltre a dover richiedere di nuovo il parere del Revisore.

Il Consigliere Tuccio, intervenendo nel dibattito, afferma che la pubblicità e l'entrata in vigore dello stesso Regolamento sono già previste da specifiche direttive. Continua, inoltre, spiegando che il Regolamento disciplina tutti i tributi e quelli inseriti nella parentesi dell'art. 1 del regolamento, sono individuati a titolo meramente esemplificativo. Propone di approvare oggi il Regolamento e le eventuali modifiche in una prossima seduta.

Interviene, infine, l'Assessore Venuto la quale afferma che la normativa è di recente emanazione e non tratta solo della rateizzazione;

Si passa alla votazione per la proposta di rinvio del presente punto che con voti favorevoli n. 4 (Candelieri, Totino, Gerace e Fulginiti) e n. 8 contrari viene respinta

IL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta pubblica

Premesso che:

- l'art. 6-ter -"Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. (8) del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet istituzionale* del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie (imu ici tares canoni idrici, gestione ordinaria e coattivo per i tributi tosap, imposta comunale pubblicità diritti pubbliche affissioni e oneri di urbanizzazione) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2016*;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, composto da n. 8 articoli.

Sentita la relazione dell' Assessore al bilancio

Sentiti gli interventi per come sopra riportati

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 63 del 27/1/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Rag. Vincenzo Larocca;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Gruppo di minoranza)

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e devono intendersi di seguito riportate e trascritte;

1. di approvare, come con la presente approva, l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito

della notifica di ingiunzioni di pagamento composto di n. 8 articoli ;

2. di dare atto che la definizione agevolata riguarderà tutte le entrate, anche tributarle (imu icipi tares canoni idrici, gestione ordinaria e coattivo per i tributi tosap, imposta comunale pubblica' diritti pubbliche affissioni e oneri di urbanizzazione) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 a 2016;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

4. Di dare atto che al presente regolamento sarà assicurata ogni forma di pubblicità prevista dalla normativa vigente oltre ad ogni forma di divulgazione per la più ampia conoscenza.

dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta pubblica

con successiva votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 8 e n. 4 ~~contrari~~ (Candelieri, Fulginiti, Gerace e Totino) la presente è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

F.TO IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Romano

F.TO IL SINDACO-PRESIDENTE
Mario Migliarese

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal al 08.02.2017 AL 23.02.2017</p> <p>F.TO L'Addetto alla Pubblicazione ROSARIA FABBIO</p>	<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p> <p>IL SEGRETARIO</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Montepaone li 24/01/2017



Il Responsabile dell'Area finanziaria
Rag. Vincenzo LAROCCA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000


Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Montepaone li 24/01/2017



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Vincenzo LAROCCA



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N.63 DEL 27/01/2017

	OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA A: "Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.193 del 2016".
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2017, il giorno 27, del mese di gennaio, alle ore 10,00, è presente il dott. Giuseppe Benvenuto in qualità di Revisore Unico. L'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente la "Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.193 del 2016".

- Visto l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che l'art. 6 ter del decreto legge n.193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016 prevede per i Comuni la possibilità di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anno dal 2000 al 2016;
- Premesso che il Comune intende aderire alla possibilità di definizione agevolata delle proprie entrate così come previsto dal decreto legge n.193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016;
- Esaminata la bozza di delibera consiliare in ordine all'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.193 del 2016;

- Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
- Esperita l'istruttoria di competenza;


ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativamente all'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n.193 del 2016.

La seduta si è conclusa alle ore 11,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI





COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Approvato con deliberazione del C.C. n. del

INDICE

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	8
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	8
Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	8
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	9
Articolo 5– <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	9
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	10
Articolo 7 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	10
Articolo 8 – <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	10

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, (imu icta, canoni idrici, gestione ordinaria e coattiva per i tributi tosap, imposta comunale pubblicità, diritti pubbliche affissioni e oneri di urbanizzazione) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro il **2 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.

Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i

debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli atti ed all'azione, a non attivare nuovi giudizi e ad accettare la rinuncia dell'Ente impositore, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

